



Prot 388 INT.

Tribunale di Trapani

Oggetto: liquidazione del compenso dovuto all'esperto stimatore nelle procedure esecutive immobiliari a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Si rende noto ai professionisti che svolgono incarichi come esperti stimatori nelle procedure esecutive immobiliari che il decreto legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto nell'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile un nuovo terzo comma con cui si stabilisce che "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".

Pertanto, i giudici delle esecuzioni, all'atto del deposito della relazione di stima, provvederanno a liquidare un acconto agli esperti nella misura massima stabilita dalla citata disposizione e ad autorizzare il rimborso delle spese vive sostenute e documentate attraverso i relativi giustificativi da allegare all'istanza di liquidazione. L'eventuale saldo della liquidazione, da commisurarsi sul prezzo ricavato dalla vendita del compendio subastato, verrà liquidato dopo la vendita dietro apposita istanza presentata dal custode giudiziario, nella quale dovrà essere indicato il prezzo di aggiudicazione del compendio e la misura dell'acconto già liquidato e delle spese rimborsate.

Si comunichi agli esperti stimatori e ai custodi.

Trapani, 22 settembre 2015

Il Presidente del Tribunale

R. Uliana

I Giudici delle esecuzioni immobiliari

Luigi B...
Giuseppe

TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Segreteria

Oggi 23/9/15

Ruc